

## **Operazioni soggettivamente inesistenti:** **ok a detrazione IVA**

A cura di **Antonio Gigliotti**

Nel caso operazioni soggettivamente inesistenti, l'azienda può detrarre l'IVA se la "cartiera" aveva uffici, mezzi e personale. Una struttura siffatta impedisce alla contribuente di riconoscere il carattere fraudolento delle operazioni poste in essere da altri soggetti. A questa interessante conclusione è giunta la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria, con la sentenza numero 18009, pubblicata lo scorso 19 ottobre. Insomma, una "cartiera" che abbia una struttura organizzata può benissimo trarre in inganno l'acquirente, che può così invocare la propria buona fede, in ordine alla fittizietà dell'impresa che ha emesso i documenti fiscali soggettivamente inesistenti. La controversia esaminata dalla Corte ha avuto a oggetto un avviso di rettifica IVA.

### **Nozione di operazione inesistente**

Le **operazioni inesistenti** rappresentano tutte quelle operazioni:

- **non realmente effettuate** in tutto o in parte;
- **o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale**;
- **o che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.**

La circostanza che pare assolutamente pacifica e indiscutibile è che il Legislatore ha ritenuto di dare rilievo esclusivamente all'operazione mancante. Tale assunto emerge palesemente dal riferimento esplicito alle operazioni "non realmente effettuate" contenuto nella norma definitoria e nella relazione ministeriale.

L'inesistenza delle operazioni può essere di diversa natura: **soggettiva e oggettiva**.

Inesistenza delle operazioni	
INESISTENZA SOGGETTIVA	INESISTENZA OGGETTIVA
Fatturazione è effettuata in modo da impedire l'identificazione del soggetto che realmente riceve la cessione o la prestazione del servizio: OPERAZIONE ESISTENTE tra SOGGETTI DIVERSI	Emissione di fatture a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi e l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale: SOVRAFFATTURAZIONE

### **Reati da fatture per operazioni inesistenti**

La disciplina relativa ai “**reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**” è prevista dal D.Lgs. 10.3.2000, n. 74.

In particolare:

- **l'art. 1, co. 1, lett. a), D.Lgs. 74/2000** prevede la:
  - definizione di "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti";
- **l'art. 2, D.Lgs. 74/2000** disciplina il:
  - reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti";
- **l'art. 8, D.Lgs. 74/2000** disciplina il:
  - reato di "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti";
- **l'art. 8, D.Lgs. 74/2000** disciplina il:
  - reato concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Nella tabella seguente vediamo sinteticamente cosa prevedono le sopraccitate norme.

**Art. 2, D.Lgs. 74/2000****Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

**Art. 8, D.Lgs. 74/2000****Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
  - a) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;
  - b) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione

### **Art. 9, D.Lgs. 74/2000**

#### Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

In deroga all'art. 110 del codice penale:

- a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 2;
- b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 8.

### **Corte di Cassazione sent. 18009/2012**

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti una sentenza di tipo innovativo è arrivata con la:

➤ **pronuncia numero 18009 dalla Corte Suprema di Cassazione pubblicata lo scorso 19 ottobre** la quale ha sancito che:

→ l'azienda può detrarre l'IVA se la "cartiera" aveva uffici, mezzi e personale. Una struttura siffatta impedisce alla contribuente di riconoscere il carattere fraudolento delle operazioni poste in essere da altri soggetti.

### **Il caso**

La controversia decisa dalla Sezione Tributaria ha tratto origine dall'impugnazione di un avviso di rettifica ai fini IVA per l'anno 1999 in ragione di supposte operazioni soggettivamente inesistenti che avevano determinato un'indebita detrazione d'imposta.

L'adita CTP e successivamente la CTR **accoglievano parzialmente** il ricorso della società contribuente. Di qui il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate e il controricorso della parte privata.

### **Il principio di diritto**

Il Collegio di Piazza Cavour ha dichiarato infondato il ricorso del Fisco. Nel caso di specie, come giustamente rilevato dalla CTR, la controricorrente non poteva conoscere la supposta qualità di "cartiera" della società cedente, in quanto quest'ultima aveva una struttura (personale, mezzi di trasporto, uffici, etc.) **che non rendeva conoscibile** il carattere fraudolento delle operazioni.

A parere degli Ermellini, pertanto, i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui:

*“in tema di IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, il committente cessionario, al quale sia contestata la detrazione dell’IVA, versata in rivalsa al soggetto, diverso dal soggetto – prestatore, che tuttavia ha emesso la fattura, ha il diritto di detrarre l’imposta soltanto **se provi che non sapeva o che non poteva sapere** di partecipare ad un’operazione fraudolenta ed in particolare se dimostri almeno una di queste due circostanze e cioè di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta in occasione dell’operazione contestata, non sia stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all’operazione”.*

### **Spese compensate**

Anche il controricorso presentato dalla società è stato respinto. Quindi, la soccombenza reciproca della parti in causa ha indotto la Corte a compensare le spese di lite.

La cartiera ha una struttura organizzata  
(per esempio, personale, auto, mezzi)



In caso di rettifica per indebita detrazione IVA relativa ad acquisti soggettivamente inesistenti, l’acquirente può invocare la propria buona fede rispetto al carattere fraudolento della operazioni compiute da altri soggetti.



Secondo l’orientamento costante della Cassazione in tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, il committente cessionario al quale sia contestata la detrazione dell’imposta ha diritto alla detrazione se prova che non sapeva, o non poteva sapere, di partecipare a un’operazione fraudolenta.

### **Onere della prova sul committente**

Nel caso appena trattato la Cassazione si è espressa in senso favorevole al contribuente, avendone rilevato la buona fede. La Corte, però, ha anche ribadito il principio di diritto secondo cui spetta al committente provare “che non sapeva, o non poteva sapere, di partecipare ad un'operazione fraudolenta”, dimostrando così, di non avere fatto proprio il più recente orientamento della Corte di Giustizia Europea, in tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, che invece pone l'onere della prova in capo al Fisco.

### **Onere della prova all'A.F.**

Con la **sentenza 21/6/2012, cause C-80/11 e C-142/11**, gli eurogiudici hanno infatti sostenuto che, in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, deve essere l'Amministrazione Finanziaria del Paese membro a dimostrare che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi, non potendo richiedere particolari incombenze al contribuente che ha detratto l'imposta.

La Corte di Giustizia ha anche affermato (**sentenza 6 settembre 2012, causa n. C-324/11**) che in presenza dei presupposti sostanziali e formali, il diritto alla detrazione non può essere negato per il fatto che il fornitore del servizio sia stato privato della licenza di imprenditore e che impiegava lavoratori non dichiarati.

Tantomeno si può affermare che il committente **fosse tenuto a verificare i rapporti fra le persone presenti nel cantiere e il prestatore, a meno che non avesse motivo di sospettare irregolarità.**

Ne deriva che in siffatte ipotesi, l'A.F. può negare il diritto alla detrazione solo se abbia **accertato**, in base ad **elementi obiettivi**, che il destinatario della fattura **sapeva o avrebbe dovuto sapere** che l'operazione si inscriveva in una frode commessa dall'emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte della catena delle prestazioni.

La **questione pregiudiziale** trattata nella sentenza 6 settembre 2012, causa n. C-324/11, ha riguardato la corretta interpretazione della **direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28/11/2006**, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) ed è stata presentata nel contesto di una controversia che ha visto contrapposti il Fisco ungherese e un imprenditore edile, per la detrazione dell'IVA fatturata al contribuente da un subappaltatore, che non assolveva da anni gli obblighi fiscali, era senza licenza e aveva impiegato, nell'esecuzione dei lavori, personale non regolarmente assunto.

Gli eurogiudici, in merito alla questione loro sottoposta, hanno affermato che:

<sup>35</sup>/<sub>17</sub> **l'A.F. non può negare** a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'IVA (dovuta o assolta) per servizi fornitigli, **in base all'unico rilievo che la licenza di imprenditore individuale sia stata revocata** all'emittente della fattura prima che egli abbia fornito i servizi di cui trattasi o abbia emesso la fattura corrispondente, qualora quest'ultima presenti tutte le informazioni richieste dall'articolo 226 di tale direttiva e, in particolare, quelle necessarie **all'identificazione della persona che l'ha emessa e della natura dei servizi forniti**;

<sup>35</sup>/<sub>17</sub> **l'A.F. non può negare** a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'IVA (dovuta o assolta) per servizi fornitigli, per il fatto che l'emittente della fattura correlata a tali servizi non abbia dichiarato i lavoratori alle sue dipendenze, **senza che l'Ufficio finanziario dimostri, alla luce di elementi obiettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere** che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si iscriveva nell'ambito di una frode commessa da tale emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte nella catena delle prestazioni;

<sup>35</sup>/<sub>17</sub> la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che il fatto che il soggetto passivo non abbia verificato se i lavoratori impiegati dal cantiere si trovassero in rapporti giuridici con l'emittente della fattura o se tale emittente avesse dichiarato detti lavoratori non costituisce una circostanza obiettiva idonea a consentire di concludere che il destinatario della fattura sapeva o doveva sapere di partecipare a un'operazione inscritta in una frode all'imposta sul valore aggiunto, **qualora tale destinatario non disponesse di indizi idonei ad avvalorare il sospetto dell'esistenza di irregolarità o di frodi nella sfera**



**dell'emittente.** Pertanto, il diritto a detrazione non può essere negato per tale motivo, allorché ricorrano le condizioni formali e sostanziali previste da detta direttiva per l'esercizio di detto diritto;

<sup>35</sup><sub>17</sub> **ove l'A.F. fornisca indizi concreti** circa l'esistenza di una frode o sul fatto che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una frode commessa da detto emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte della catena delle prestazioni, il giudice nazionale può verificare, sulla base di un esame complessivo di tutte le circostanze della specie, se l'emittente della fattura abbia effettuato egli stesso l'operazione *de qua*.

### **Tesi a confronto**

#### La Cassazione

Il committente-cessionario al quale sia contestata la detrazione dell'imposta ne ha diritto se prova che non sapeva o non poteva sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta. Egli deve essersi trovato in una situazione di non conoscibilità delle operazioni pregresse o non deve essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni.

#### La Corte di Giustizia U.E.

In caso di diniego del diritto alla detrazione IVA, spetta all'Amministrazione dimostrare in base ad elementi obiettivi che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un'evasione commessa dall'emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte della catena delle prestazioni.



## OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

### 1) Onere probatorio contribuente: documenti e scritture contabili

Cass., Sez. trib., 26 maggio 2008, n. 13482

A seguito della contestazione formulata dall'Amministrazione Finanziaria circa l'inesistenza di operazioni e della relativa indebita detrazione d'imposta ai fini dell'Iva, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la correttezza del proprio operato servendosi all'uopo dei documenti e scritture contabili.

### 2) Validi motivi per contestare l'inesistenza delle operazioni

Cass., Sez. trib., 9 settembre 2008, n. 22688

La regolare tenuta delle scritture contabili da parte del contribuente non osta all'accertamento del Fisco che, tuttavia, per disattendere la contabilità del contribuente deve dedurre elementi anche indiziari idonei ad inficiarne la validità. Conseguentemente, qualora siano forniti validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza delle operazioni contestate.

### 3) Operazione non intercorsa fra i soggetti indicati in fattura

Corte Cass., Sez. III pen., 23 gennaio 2009, n. 3203

La definizione di operazione soggettivamente inesistente ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria penale corrisponde all'operazione obiettivamente non intercorsa fra i soggetti indicati nella fattura o in altro documento fiscale equipollente. E' dunque irrilevante, sotto tale profilo, l'utilizzazione del bene o della prestazione da parte di un terzo soggetto, potendo tale circostanza assumere valenza per l'eventuale esclusione del requisito della inerenza del costo dell'operazione sostenuto dal committente.

### 4) Divergenza tra realtà commerciale ed espressione documentale

Cass., Sez. trib., 26 maggio 2009, n. 12168

In materia di Iva, in ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l'onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture, in realtà non sono state mai poste in essere "ma se l'Amministrazione fornisce validi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) di tal fatta, passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. In presenza di operazioni inesistenti? da riferire ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'ipotesi di inesistenza soggettiva, nella quale, pur risultando i beni entrati nella disponibilità patrimoniale

dell'impresa utilizzatrice delle fatture, venga accertato che uno o entrambi i soggetti siano falsi? non si realizza l'ordinario presupposto impositivo né la configurabilità stessa di un 'pagamento a titolo di rivalsa', né i presupposti del diritto alla detrazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, co. 1".

**5) Il pagamento della prestazione non osta all'accertamento della fittizietà dell'operazione**

Cass., Sez. trib., 26 febbraio 2010, n. 4750

La definizione di operazione soggettivamente inesistente ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria penale corrisponde all'operazione obiettivamente non intercorsa fra i soggetti indicati nella fattura o in altro documento fiscale equipollente. E' dunque irrilevante, sotto tale profilo, l'utilizzazione del bene o della prestazione da parte di un terzo soggetto, potendo tale circostanza assumere valenza per l'eventuale esclusione del requisito della inerenza del costo dell'operazione sostenuto dal committente.

**6) Terzo inconsapevole della frode: onere probatorio**

Cass., Sez. trib., 21 gennaio 2011, n. 1364

Il contribuente committente-cessionario al quale sia contestata la detrazione dell'Iva, anche se pagata, relativa ad operazioni inesistenti, ha l'onere di conoscere che il venditore-prestatore è autore di un'operazione in frode all'Iva. Se intende vedersi riconosciuto il diritto di detrarre l'Iva ha l'onere di dimostrare che è incolpevole la sua ignoranza di aver partecipato ad una operazione in frode all'Iva.

**7) Consegna del bene e pagamento del prezzo non sufficienti**

Corte Cass., Sez. trib., 11 aprile 2011, n. 8132

La contestazione dell'operazione imponibile soggettivamente inesistente deve essere superata con la dimostrazione, attraverso precisi riscontri, da parte del cessionario della propria qualità rispetto all'altruità della fatturazione, non essendo decisive al tale fine lo strumento del pagamento o l'intervenuta consegna.

### **8) Fattura in contabilità idonea a documentare il costo: sul fisco l'onere di provare la fittizietà dell'operazione**

Cass., Sez. trib., 12 maggio 2011, n. 10414

Nelle controversie concernenti operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, il principio generale, trattandosi di deduzioni di costi e di Iva conseguenti a tali operazioni, è che l'onere della prova grava sul contribuente, il quale, se vuole dedurre un costo, sottraendo reddito alla tassazione, deve provarne i presupposti. Tale onere, tuttavia, viene assolto in tutti i casi in cui le operazioni sono documentate da fatture regolari inserite in una corretta contabilità, in quanto, per costante giurisprudenza la fattura è documento idoneo ad attestare un costo dell'impresa. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la documentazione sia apparentemente regolare, e che l'Amministrazione Finanziaria sostenga che l'operazione documentata nella fattura formalmente corretta è inesistente, ovvero che la fattura è ideologicamente o materialmente falsa, il relativo onere della prova è attribuito all'Ufficio impositore.

### **9) Regolari annotazioni contabili non provano l'operazione**

Cass., Sez. trib., 22 settembre 2011, n. 19332

In tema di accertamento dell'Iva, qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che talune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. Pertanto, non è sufficiente invocare la regolarità delle annotazioni contabili perché tale condotta è di regola alla base dei documenti emessi per operazioni inesistenti.

### **10) Iva su fatture emesse per operazioni inesistenti**

Cass., Sez. trib., 13 ottobre 2011, n. 21110 Pres. Adamo, Rel. Bernardi

La pretesa di sottrarsi al pagamento dell'Iva dovuta su fatture emesse per operazioni inesistenti va riconosciuta fondata allorché il soggetto che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di entrate fiscali riuscendo a farsi restituire e a distruggere le fatture prima del loro uso da parte del destinatario

### **11) Deducibilità dei costi**

Cass., Sez. trib., 11 novembre 2011, n. 23626

Con specifico riguardo alla deducibilità dei costi, ciò comporta, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che, se l'Agenzia dimostri che l'operazione cui la fattura si riferisce è soggettivamente inesistente, compete al contribuente provare l'insussistenza di ipotesi penalmente rilevanti, in base alla regola secondo cui la

ricorrenza dei presupposti di una deduzione, riducendo questa l'imponibile, va provata dal contribuente. Con la precisazione che tale prova non è sufficientemente fornita attraverso la dimostrazione del conseguimento della merce o del servizio e la documentazione del relativo pagamento, trattandosi di circostanze non decisive in rapporto al thema probandum: la prima in quanto insita nella nozione di operazione soggettivamente inesistente secondo la definizione sopra richiamata; la seconda perché relativa ad un dato di fatto che, di per sé, non garantisce l'estraneità del committente/cessionario ad ogni ipotesi criminosa (cfr. Cass. 17377/2009).

#### **12) Inesistenza oggettiva e soggettiva**

Corte Cass., Sez. III Pen., 14 novembre 2011, n. 41444

Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'Iva, esso comprende anche l'inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.

#### **13) Condono valido anche in caso di fatture per operazioni inesistenti**

Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7675

In tema di condono fiscale, la definizione agevolata delle pendenze in materia di Iva prevista dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 28, conv. con modif. con L. 7 agosto 1982, n. 516, è ammissibile, in mancanza di limitazioni, anche in caso di fatturazione di operazioni inesistenti, non risultando dalla legge limitazioni al riguardo.

#### **14) Onere della prova**

Cassazione Civile, Sez. V, 7

In tema di Iva, qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sull'inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili in ragione del quale sarebbe del tutto vana una verifica della corrispondenza al vero degli assunti genericamente formulati dalla parte ricorrente. marzo 2012, n. 3522

In tema di Iva, qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita

detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sull'inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili in ragione del quale sarebbe del tutto vana una verifica della corrispondenza al vero degli assunti genericamente formulati dalla parte ricorrente.

9 aprile 2013  
Antonio Gigliotti